

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l'anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in

vigore per l'anno 2024

Con circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, l'Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Nel documento, inoltre, resi noti:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (pari a 18.415,00 euro);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS (pari a 91.680,00 euro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2023

Con la circolare del 10 febbraio 2023, l'Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2022

In questo numero:

- la rilevanza degli ammortamenti sulla riserva di rivalutazione e sulla deduzione ai fini ACE;
 - il ricorso tributario (sulla riduzione dei termini per effetto di incentivi per la tracciabilità dei pagamenti o di benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA);
 - la riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi (condizioni e ambito applicativo);
 - le principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge di bilancio 2022;
 - la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2022 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali;
 - le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 per Co.Co.Co. e professionisti senza cassa;
 - le modifiche ai modelli Intrastat 2022;
 - le disposizioni attuative per il nuovo patent box.
-

Artigiani ed esercenti attività commerciali. Utilizzo eccedenze da esonero dei contributi senza F24 o domande di compensazione

L'Inps comunica che per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione

degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l'INPS riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Agli artigiani e ai commercianti ultrasessantacinquenni, già pensionati continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2022, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l'aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l'indennizzo in caso di cessazione dell'attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Esonero contributivo autonomi e professionisti: l'Inps comunica l'esito delle

verifiche preliminari. Dal 29 novembre 2021 sarà visibile l'importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l'Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l'esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l'importo concesso a titolo di esonero.

Se l'ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l'importo concesso per l'esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l'esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell'elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Esonero contributivo parziale autonomi: chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 (di seguito riportato) ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2019. Nel Messaggio precisato, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Per poter accedere all'esonero parziale, l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Esonero contributi autonomi e professionisti. La presentazione delle istanze entro il 30 settembre 2021

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 l'Inps comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761 e confermato nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.

Esonero contributi autonomi e professionisti: domande, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all'INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti. Prorogato al 30 settembre il termine per le domande

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2020.

Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione

Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell'esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d'ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

L'articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. "Sostegni-bis") approvato dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Esoneri e differimenti

contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418, l'Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l'INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il

17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

Contributi per artigiani e commercianti. L'Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021

Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto ieri, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa.

L'Inps rende operativa oggi tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio del 13 maggio 2021 (di seguito riportato), successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 30.12.2020).